

**Comunicazione n. DME/11075027 del 31-8-2011**

Inviata ad ASSOSIM e p.c. al Ministero dell'Economia e delle Finanze

**Oggetto: Risposta al quesito relativo all'interpretazione dell'art. 10, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231**

Si dà riscontro alla nota del 14 febbraio 2011 (prot. 10/11), indirizzata alla Banca d'Italia e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cui codesta Associazione ha chiesto chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art.10, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 231/2007 (cd. 'decreto antiriciclaggio'), che stabilisce l'esenzione dagli obblighi di identificazione della clientela (artt. 15-35) e registrazione delle operazioni sospette (artt. 36-40) per *'le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari'* e i *'soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari'*. Si precisa che tale risposta è fornita in accordo con i destinatari originari del quesito.

Il quesito riguarda i gestori di sistemi multilaterali di negoziazione ('MTF') che rivestono la qualifica di soggetti abilitati alla prestazione dei servizi (ai quali, per effetto dello stesso articolo, si applicano per intero gli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio), e la possibilità che l'esenzione di cui sopra ('regime semplificato') valga in ragione del tipo di attività svolta, indipendentemente dallo status di banca o SIM.

Al riguardo si osserva, in via preliminare, che:

- la direttiva MIFID, nei considerando, statuisce che le definizioni di mercato regolamentato e di sistema multilaterale di negoziazione sono *'strettamente allineate'*, dal momento che *'entrambi esplicano la stessa funzione di negoziazione organizzata'* (considerando 6), e al fine di *'creare un quadro coerente e porre in essere un quadro normativo adeguato'* prevede *'l'inclusione di un nuovo servizio di investimento che consiste nella gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione'* (considerando 5).

Alla luce di queste considerazioni e dell'impianto normativo della MIFID, l'introduzione di una nuova attività di investimento, rappresentata dalla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, e la riserva di attività prevista a favore di soggetti abilitati alla prestazione dei servizi di investimento e alle società di gestione di mercati regolamentati, non si fonda su differenze funzionali o strutturali rispetto a quella di gestione dei mercati regolamentati ma, tra le altre, sull'esigenza di garantire un minimo comun denominatore normativo tra le due attività.

Ciò è confermato dalla possibilità che un MTF sia gestito tanto da un intermediario abilitato quanto da una società di gestione dei mercati regolamentati e si traduce in una sostanziale equiparazione normativa tra mercati regolamentati e sistemi alternativi di negoziazione, puntualmente rispecchiata dalla normativa interna di recepimento della MIFID.

- L'attività di gestione di un MTF è regolata dal titolo I, parte III, del TUF ('Disciplina dei mercati') e dalle disposizioni del Reg. Consob n. 16191 (cd. 'Regolamento mercati'), che prevedono un set di regole di base omogenee per le *trading venues*, indipendentemente dal gestore, e obblighi di vigilanza modellati sulla disciplina dei mercati regolamentati. In linea con questa impostazione, l'art. 59 del Reg. Consob n.16190 (cd. 'Regolamento Intermediari') prevede che *'nei rapporti tra intermediari autorizzati alla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione e i partecipanti ai medesimi non si applicano le regole di condotta di cui agli articoli da 27 a 57'* del regolamento, ossia le regole che disciplinano i rapporti tra il soggetto abilitato e la clientela, mantenendo comuni

le sole norme che riguardano l'autorizzazione alla prestazione dell'attività o del servizio di investimento.

La differenza rispetto ai servizi riservati alla clientela dell'intermediario si riflette anche nella terminologia: la gestione di un MTF è denominata attività di investimento, e non servizio di investimento, per distinguerla dai servizi di investimento tradizionali. Nel momento in cui gestisce un MTF, quindi, un soggetto abilitato è a tutti gli effetti una '*società di gestione di strutture per la negoziazione di strumenti finanziari*' e svolge un'attività soggetta a una serie di regole peculiari e diverse da quelle previste per gli altri servizi di investimento.

Alla luce di quanto illustrato, emerge la sostanziale equiparazione tra l'attività svolta dalle società di gestione dei mercati regolamentati e quella offerta dai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione.

Tale circostanza assume rilievo anche ai fini dell'individuazione della disciplina contenuta nel decreto antiriciclaggio.

D'altra parte, l'esclusione dal "*regime semplificato*" di cui all'art. 10, comma 2 dell'attività di gestione di MTF svolta da un soggetto abilitato condurrebbe a una disparità di trattamento rispetto ai soggetti che gestiscono mercati regolamentati i quali, pur svolgendo attività analoga, beneficiano del '*regime semplificato*' stesso.

Pertanto, si ritiene di condividere l'interpretazione proposta da codesta Associazione, secondo la quale alle società di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dai mercati regolamentati, vada applicato il regime previsto dall'art. 10, comma 2 del decreto antiriciclaggio.

Va da sé che l'estensione di tale "*regime semplificato*" a SIM e banche che effettuano la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione è limitata a tale ambito di attività e non si estende alle restanti o ulteriori attività svolte.

Il contenuto della presente nota è condiviso con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Banca d'Italia, l'Unità di informazione finanziaria e la Guardia di Finanza.

CONSOB

A. Mancini - C. Salini